



NT+DIRITTO
«Criptofonini», alle Sezioni unite
l'acquisizione delle chat dall'estero
La Terza sezione penale, ordinanza n.
47798 ha disposto il rinvio avendo

ravvisato un contrasto interpretativo.
di **Francesco Machina Griffo**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusdiritto.ilssole24ore.com

Slitta il processo penale telematico Nel 2024 ammesso il deposito via pec

Giustizia

Deciso ancora un anno di sperimentazione per l'utilizzo del portale

Fortissime le criticità emerse in queste prime settimane di utilizzo dell'applicativo

Giovanni Negri

Slitta l'esclusività del processo penale telematico. Inizialmente previsto con avvio dal 1° gennaio 2024, l'uso del solo canale digitale sarà invece operativo tra un anno. Per tutto il 2024 sarà invece possibile il doppio binario, affiancando al deposito degli atti sul portale quello più tradizionale della pec. Questo l'esito della febbrile consultazione di questi ultimi giorni

che ha visto coinvolti ministero della Giustizia, magistrati e avvocatura. E lo stesso ministro Carlo Nordio, nell'intervento di ieri mattina davanti al plenum del Csm, il primo del suo mandato, ha tenuto a sottolineare che «da gennaio anche il processo penale telematico sarà una realtà: la affronteremo insieme, a cadenze serrate ma con opportunità gradualità che porta a sintesi le esigenze e le soluzioni rappresentate così dalla Avvocatura come dagli uffici giudiziari».

Dove a trasparire è anche la necessità di non fare apparire lo slittamento come un passo indietro sul fronte della digitalizzazione della giustizia penale, tra i punti cardine degli impegni presi con l'Europa in sede di Pnrr. Al ministero si confida piuttosto nella valorizzazione dei buoni risultati ottenuti in termini di riduzione della durata dei procedimenti rispetto al 2019.

Soddisfazione viene espressa anche dal Cnf, con il presidente Francesco Greco che ricorda come

«l'avvocatura non è contro il processo penale telematico, anzi, è uno strumento tecnologico con il quale gli avvocati devono confrontarsi ma pretendiamo però che ci siano le giuste garanzie di efficienza».

«Il portale - avverte Greco - presenta tuttora aspetti problematici, per questo abbiamo chiesto la possibilità di prevedere un ulteriore periodo di rodaggio, fino al 31 dicembre 2024, in cui gli avvocati possono depositare gli atti anche tramite posta certificata. In questo modo gli avvocati che devono depositare gli atti, qualora non dovessero riuscire a finalizzare la procedura, hanno comunque a disposizione uno strumento alternativo che offre una sicurezza».

Del resto la stessa sperimentazione di queste settimane (comunque poche, si è sottolineato sia dai magistrati sia dagli avvocati) ha evidenziato tutte le criticità dell'applicativo messo a punto dal ministero, in via di lenta soluzione. Se ne trova puntuale traccia nell'attività di monitoraggio del Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici giudiziari interessati, infatti, (Bari, Bologna, Brescia, Genova, Lecce, Perugia, Roma, Milano, Napoli, Novara e Torino), scrive il gruppo di lavoro istituito dalla settima commissione «anche se APP avesse funzionato nella sperimentazione, il periodo di test negli uffici sarebbe comunque stato troppo breve per verificare la funzionalità e la sicurezza dell'applicativo. In concreto ha consentito solamente di constatare la presenza di numerose e gravi criticità e disfunzionalità che impediscono nel modo più assoluto che il sistema possa gestire il funzionamento della giurisdizione penale».

La soddisfazione del Cnf: con la posta certificata più sicurezza per affrontare le inefficienze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecito escludere dalla gara chi prevede un costo del lavoro troppo basso

Tar Lombardia

Non si può imporre un Ccnl ma si può valutare l'importo dello stipendio

Giampiero Falasca

È possibile escludere da una gara pubblica un soggetto che presenta un'offerta economica che presuppone l'applicazione di un contratto collettivo non coerente con le attività previste dal bando, a maggior ragione se i livelli retributivi fissati da questo accordo collettivo sono stati messi in discussione dalla giurisprudenza del lavoro.

Con l'affermazione di questo principio il Tar Lombardia (sentenza 2830/2023 del 28 novembre) ha rigettato il ricorso promosso da un consorzio che era stato escluso dalla gara per l'affidamento del servizio di accoglienza e reception presso le sedi del Comune di Milano assegnate alla direzione cultura. L'esclusione era stata motivata dalla dichiarata volontà del consorzio di applicare al personale il Ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari, scelta che rendeva particolarmente basso il costo del lavoro.

Il Tar ha ritenuto legittima l'esclusione di tale consorzio, ricordando innanzitutto i confini che, secondo la giurisprudenza amministrativa, delimitano il potere della stazione appaltante di sindacare l'offerta tecnica ed economica del concorrente, in particolare quando venga in rilievo un profilo attinente all'organizzazione del fattore produttivo "lavoro". Questo potere, secondo il Tribunale, sottintende un'operazione di complesso bilanciamento tra principi costituzionali: quello di buon andamento della pubblica amministrazione e tutela del lavoro da un lato e quello della libertà di iniziativa economica dell'im-

prenditore dall'altro.

In tale contesto, ricorda la sentenza, la stazione appaltante non può mai imporre al concorrente un particolare modello di organizzazione del lavoro, quale che sia il modo con cui tale imposizione viene esercitata (compresa la scelta del Ccnl). Tuttavia, come ogni diritto di rango costituzionale, anche questo trova un limite: in questo caso, risiede nella necessità di evitare che la tutela della libertà imprenditoriale sconfini abusivamente nella lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e nel pregiudizio dei diritti sociali costituzionalmente tutelati.

Fatta questa premessa, il Tar ricorda che, secondo la normativa vigente, prima dell'aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Nel caso in questione, l'offerta economica del concorrente escluso, elaborata ipotizzando il ricorso al Ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari, risultava inferiore per circa il 30% rispetto ai costi del personale stimati dalla stazione appaltante ipotizzando l'applicazione di un diverso Ccnl (Federculture). La scelta di prevedere l'applicazione di un Ccnl diverso da quello ipotizzato dalla stazione appaltante, oltre a ridurre sensibilmente le retribuzioni, viene giudicata non coerente con l'elevata qualificazione tecnica del personale richiesta.

Infine, la sentenza ritiene che l'amministrazione abbia un potere di sindacato diretto del Ccnl di lavoro proposto, al fine di accertare, con atto motivato, che il livello stipendiale sia conforme all'articolo 36 della Costituzione, in quanto norma costituzionale di applicazione immediata e diretta. In questa prospettiva, secondo il Tar il Ccnl in questione risulta ormai obsoleto e disapplicato in sede giudiziale, e quindi non può formare un assetto retributivo coerente con il principio costituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo aspetta
RISPOSTE NUOVE.
Ripensare le priorità delle
NOSTRE SCELTE
Comprare meglio. Vivere meglio.
Rispetto dei diritti,
DELLE DIVERSITÀ, DELL'AMBIENTE.
Rispetto di chi verrà
DOPO DI NOI

IMPEGNATI
a cambiare



impegnatiacambiare.org

ALTROCONSUMO

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN STUDIO

PER I LEGALI UNA RIVOLUZIONE DA ASSIMILARE A TAPPE

di **Martina Calcaterra, Giuliano Iannaccone e Oreste Pollicino**

— Continua da pagina 44

Proprio a fronte di questa difficoltà di adattamento, è possibile affermare con relativa sicurezza che il processo di digitalizzazione degli studi, almeno in questa prima fase, non avverrà con la stessa velocità con cui le nuove tecnologie vengono sviluppate e lanciate sul mercato.

Un tale ostacolo all'uso sistematico dell'intelligenza artificiale risulta particolarmente evidente alla luce delle differenze demografiche che caratterizzano gli studi legali, dove ben quattro generazioni diverse sono chiamate a interagire, se pur in maniera differente, con le nuove tecnologie. Il gap tra i due estremi, baby boomers e generazione Z, è considerevole: una generazione nasce con lo smartphone già in tasca, ed è per natura più incline ad accogliere le novità offerte dall'intelligenza artificiale; l'altra, nata e cresciuta senza internet, risulta spesso più restia ad aprirsi all'automazione. Questa differenza strutturale non può che complicare l'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale nella pratica

forense, specie se si considera che gli organi decisionali degli studi legali risultano sovente composti da membri delle generazioni meno "tecnologiche".

Dunque, alla luce delle problematiche riscontrate, il percorso da seguire al fine di sfruttare a pieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale nella professione forense si compone di tre step fondamentali: in primo luogo, è necessario condurre un'analisi attenta delle esigenze specifiche dello studio per individuare gli strumenti a disposizione dei professionisti in grado di soddisfarle in maniera efficace. Una volta individuati tali strumenti, è opportuno poi accertarsi che i professionisti che saranno chiamati a utilizzarli partecipino al processo decisionale che ne valuta la possibilità di integrazione all'interno dello studio legale. Infine, è essenziale affiancare al processo di integrazione un training aziendale mirato e su larga scala, finalizzato a fornire agli avvocati gli strumenti necessari per servirsi dell'intelligenza artificiale in maniera efficiente e fruttifera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA